

Comune di Civita D'Antino

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 5 del 13/05/2021

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 12/05/2021 la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento residui 2020 e reimputazioni:approvazione".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Preso atto

- che con determinazione n.85 del 05.05.2021 del responsabile del servizio finanziario, con le indicazioni fornite dai responsabili dei servizi interessati, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2020;

Considerato

- che il Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 01/05/2021;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 01/05/2021

Visti:

- elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020;
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2020, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- la variazione al bilancio, esercizio 2020 funzionale alla reimputazione dei residui passivi reimputati;

Preso atto che sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti inesigibili;

L'Organo di Revisione

Sulla base di tecniche campionarie ha esaminato i residui attivi e passivi riaccertati, al fine di verificare il rispetto della normativa sopra citata.

Rilevato che dai riscontri effettuati, non sono emerse operazioni meritevoli di menzione.

Ed in particolare, verificato che:

- l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., articolo 3 comma 4 e principio contabile allegato 4/2 punto 9.1, a partire dagli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e conservati alla data del 31 dicembre 2020, porta alle seguenti risultanze:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	16.761,02
B	Residui passivi cancellati definitivamente	1.747,77
C	Residui attivi reimputati	15.680,00
	Residui passivi reimputati	20.305,670
D1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	2.075.096,96
D2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	773.281,73
E1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui	2.637.307,64
E2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza	985.394,95
F	Maggiori residui attivi riaccertati	0.00

- è stato apportato al bilancio di previsione 2020, le variazioni funzionali alla costituzione del FPV a copertura

della reimputazione degli impegni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

- si è quantificato in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo 2021), pari a € 20.305,67 di cui:
 - FPV di spesa parte corrente: € 4.625,67;
 - FPV di spesa parte capitale € 15.680,00.

Richiamati:

- a) l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
- b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Dato atto altresì che:

- sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con particolare riguardo per i crediti insussistenti;
- sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
- viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati.

Visto l'art. 1, commi da 819 a 826, della L. 145/2018 il quale dispone che gli enti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs 118/2011 per cui non necessita allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n 131 del 12/05/2021 ad oggetto: "Riaccertamento residui 2020 e reimputazioni: approvazione".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
